

## Concorsi pubblici: prima di procedere devono essere attivate le procedure di mobilità TAR DELLA CAMPANIA – Sentenza del 2 LUGLIO 2020, N. 2818

## Nuccia Canevarollo, Responsabile Regionale DS Liguria

Un ente pubblico campano ha indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l'assunzione di un dirigente, indicando nel bando di concorso che l'indizione della procedura concorsuale è stata preceduta da un'idonea procedura di mobilità ex art. 30, comma 2 bis e 34 bis del d.lgs. 165/2001.

In proposito si ricorda che il citato art. 30 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di procedere all'indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità del personale di altre amministrazioni.

Avverso l'indizione della predetta procedura concorsuale un dipendente di altra amministrazione pubblica ha presentato ricorso al TAR della Campania al fine di ottenerne l'annullamento, lamentando che, contrariamente a quanto indicato nell'avviso pubblico, l'indizione del concorso non sarebbe stata in realtà preceduta da un'idonea procedura di mobilità alla quale avrebbe interesse a partecipare.

Nel costituirsi in resistenza l'amministrazione pubblica ha prodotto memoria difensiva, replicando alle censure del ricorrente chiedendone il rigetto siccome infondate, atteso che la procedura di mobilità sarebbe stata regolarmente svolta nel 2013 ed alla stessa, peraltro, non avrebbe chiesto di prendervi parte l'attuale ricorrente.

Il TAR della Campania, ribadito il contenuto dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, ha sottolineato la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità rispetto alle selezioni concorsuali (ed anche allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate), dal momento che rispondono ad evidenti esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa (Tar Campania, Salerno, sez. I, 3.8.2018, n. 1196; Tar Lazio, Roma, sez. Il bis, 29.3.2019, n. 4191; Consiglio di Stato sez V, 6.11.2015, n. 5078).

Nella fattispecie è controverso invece se il lungo intervallo di tempo tra l'indizione delle due procedure (oltre tre anni), soddisfi o meno il rispetto della medesima regola.

In proposito il TAR ha evidenziato che le scelte assunzionali dell'ente trovano il loro indispensabile presupposto nel piano triennale del fabbisogno di personale, di cui all'art. 6 del d.lgs. 165/2001, e devono essere attuate in coerenza con quanto nello stesso stabilito, anche ai fini della relativa copertura finanziaria. In particolare, ai sensi del citato articolo 6, comma 2, nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

Ne discende che, prima di bandire il concorso pubblico in argomento, a seguito dell'approvazione della nuova programmazione triennale per il periodo 2016-2018, l'amministrazione avrebbe dovuto



verificare nell'attualità l'eventuale interesse al trasferimento di soggetti dipendenti da altri enti, rinnovando l'avviso di mobilità.

Conseguentemente il TAR Campania, con sentenza del 2 luglio 2020, n. 2818, in accoglimento del ricorso di cui sopra ha annullato la procedura concorsuale indetta dalla suindicata amministrazione pubblica.